



# Per noi contribuenti

a cura del dottor Giuseppe Marino, difensore tributario [www.studiomarino.com](http://www.studiomarino.com)



● Ecco come i giudici di una commissione tributaria hanno salvato una famiglia dal baratro

## CARTELLA "NULLA" SENZA CALCOLO DEGLI INTERESSI

Da una cartella e' ormai impossibile capire come calcolano gli interessi: gli importi lievitano inspiegabilmente, lo stesso Ministro Tremonti ha parlato poco fa in televisione di anatocismo, ma purtroppo la maggior parte di Giudici fanno finta di niente. Per fortuna non tutti!

A Torino, una famiglia già massacrata dalle vessazioni di Equitalia e dall'agenzia delle Entrate, costretta a pagare migliaia di euro al mese per non farsi togliere l'unica risorsa rimasta, la casa di abitazione, riceve una cartella e l'ennesima pretesa.

Ricorrono al Giudice tributario eccependo tra le tante eccezioni la carenza di motivazione: in sostanza, ogni atto tributario deve consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico alla base della pretesa.

In parole semplici, il contribuente deve poter verificare che il calcolo degli interessi sia giusto e secondo le norme di legge.

Ma in una cartella esattoriale questo e' impossibile: non si capisce che aliquota hanno applicato, se gli interessi vengono calcolati anche sulle sanzioni

(che per legge non producono interessi), se il calcolo e' anatocistico (interessi su interessi). Ebbene, i giudici della Commissione Tributaria di Torino (sezione 8: presidente Bianconi, relatore Salvatico e membro giudicante Rossotto) con sentenza numero 64/08/2011 depositata il 30 maggio 2011, analizzati gli atti danno ragione al contribuente e annullano la cartella ritenendo la stessa totalmente carente di motivazione in violazione della Legge 212/2000, ossia il cosiddetto *Statuto del Contribuente*.

La decisione raggiunge un duplice fine: da una parte costituisce un precedente giuri-

sprudenziale e dall'altra salva una famiglia già gravemente colpita da Equitalia, che ormai ha ben poco di equo.

Sulla stessa questione aveva accolto un ricorso anche la **Commissione Tributaria di Napoli (sezione 26, presidente Casotti, relatore Palladino, membro giudicante Cioffi), con la sentenza numero 524/26/2009 Depositata il 14/09/2009.**

Nel campo fiscale, il rilievo del saggio degli interessi legali rimane determinante ai fini del calcolo di incrementi: ad esempio, in tema di riscossione, la misura degli interessi applicabile ai tributi locali un tempo era fissa (7%) e determinata da singole leggi d'imposta (Dlgs 504/1992 per l'Ici, D l g s 507/1993 per l'imposta di pubblicità, la tassa occupazione suolo e aree pubbliche e la tassa rifiuti).

A partire dalla **Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 165)** la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Se l'ente non determina il saggio, si applica l'interesse legale. L'istituto del saggio legale è quindi un punto di riferimento per tassi di tipo composto.

**Come e' possibile, che gli interessi fiscali siano così alti quando quello legale da poco e' passato dal 1% all'1,5%?**

Che ci sia qualcosa che non va, se ne stanno accorgendo anche i Giudici.

Speriamo soltanto che lo scoprano tutti. E subito.



### ● GLI INTERESSI LEGALI (articolo 1284 del codice civile)

DAL	AL	TASSO INTERESSE LEGALE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
21 aprile 1942	15 dicembre 1990	5%	codice civile articolo 1284
16 dicembre 1990	31 dicembre 1996	10%	legge 26/09/1990 numero 353
1 gennaio 1997	31 dicembre 1998	5%	legge 23/12/1996 numero 662
1 gennaio 1999	31 dicembre 2000	2,5%	decreto ministeriale 10/12/1998
1 gennaio 2001	31 dicembre 2001	3,5%	decreto ministeriale 11/12/200
1 gennaio 2002	31 dicembre 2003	3%	decreto ministeriale 11/12/2001
1 gennaio 2004	31 dicembre 2007	2,5%	decreto ministeriale 1/12/2003
1 gennaio 2008	31 dicembre 2009	3%	decreto ministeriale 12/12/2007
1 gennaio 2010	31 dicembre 2010	1%	decreto ministeriale 4/12/2009
1 gennaio 2011	ad oggi	1,5%	decreto ministero economia 7/12/2010

